

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE – FALLIMENTARE

Al Presidente del Tribunale Ordinario di Torino

Ai Sigg.ri Presidenti
del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
e
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
e
a tutti i Professionisti officiati dalla Sezione

OGGETTO: Linee guida in ordine al contenuto degli incarichi professionali conferiti dal Curatore ed alle liquidazioni dei compensi dei Periti, dei Legali della Procedura, dei Consulenti del Lavoro e dei Coadiutori del Curatore.

Il Presidente della Sezione, dott.ssa Vittoria Nosengo, comunica che a seguito delle riunioni sezionali tenutesi ex art. 47 quater Ord. Giud. in data 20/11/2018 e 5/02/2019 i magistrati hanno stabilito quanto segue :

"I giudici della Sezione rilevano, in via generale, la scarsa applicazione delle prescrizioni contenute nella Circolare n. 1 del 16 giugno 2016 in punto modalità di presentazione delle istanze di liquidazione dei compensi ai professionisti nominati dal Curatore, nella parte in cui è previsto che nell'istanza di liquidazione vengano chiaramente enunciati l'oggetto dell'incarico, la data del medesimo, il parametro negoziale e/o normativo sulla cui base viene richiesta la liquidazione e la conseguente e dovuta dichiarazione da parte del Curatore – proponente l'istanza – che la richiesta è conforme nell'an e nel quantum al presupposto legittimante (incarico, preventivo accettato e tariffa) e congruo in relazione all'effettività e qualità dell'opera prestata.[...] Si segnala, infine, che in caso di richiesta di liquidazione in mancanza di attivo utile per il pagamento la circostanza dovrà essere specificamente segnalata ai fini dell'eventuale diniego da parte del G.D.

In particolare, i Giudici segnalano che le istanze di liquidazione dei compensi dei professionisti generalmente non contengono tutti gli elementi utili a consentire una compiuta delibazione da parte del G.D.: spesso, infatti, non vengono indicati l'oggetto specifico dell'incarico, l'attività in concreto espletata, l'esito favorevole o sfavorevole dell'attività prestata rispetto agli interessi della procedura, la durata dell'incarico, la tempestività del lavoro svolto, lo specifico criterio tariffario adottato, il parametro di valore di riferimento e l'indicazione delle specifiche ragioni di fatto a sostegno della richiesta di un aumento del compenso per la particolare complessità delle questioni trattate.

Ai fini di una sollecita ed informata valutazione delle istanze di liquidazione dei compensi dei professionisti, appare, pertanto, indeclinabile l'integrale rispetto dei criteri contenuti nella citata circolare di Sezione n. 1/2016 e, ad integrazione e specificazione degli stessi, si invitano i Sigg. Professionisti ad attenersi alle seguenti ulteriori prescrizioni.

1. Incarico professionale

L'oggetto dell'incarico professionale dovrà essere esattamente individuato già nell'istanza di nomina, come pure il termine entro il quale il professionista è tenuto ad ultimare la prestazione, ove dipendente dal fatto del medesimo.

Nel preventivo da allegare non sarà sufficiente un generico richiamo alla tariffa pertinente, ma dovranno essere specificati puntualmente i criteri ed i parametri da adottarsi per la determinazione della remunerazione dell'incarico, dando conto delle ragioni a fondamento di tale scelta, anche sotto il profilo della convenienza per la massa dei creditori. Si rammenta, al riguardo, il carattere non più vincolante dei minimi tariffari, come pure la possibilità di adottare criteri a forfait a fronte di attività plurime e/o seriali inerenti la medesima procedura concorsuale (ad es. stima di plurimi lotti di beni mobili o immobili conferita al medesimo perito; cause seriali o attività di assistenza stragiudiziale in relazione a svariate omologhe posizioni di recupero crediti; disamina di posizioni inerenti la stessa categoria di creditori, comprese le domande di credito proposte dai lavoratori dipendenti) e di eventualmente prevedere clausole di remunerazione cd. success fee.

Tali elementi, già contenuti nel preventivo allegato all'istanza di nomina, dovranno essere nuovamente riportati nell'istanza di liquidazione del compenso, nella quale si dovrà anche dare conto dell'attività in concreto espletata dal professionista, dei risultati raggiunti dalla Procedura per effetto dell'opera prestata dal medesimo, nonché della tempestività con la quale l'attività è stata espletata. In nessun caso il Curatore o il Commissario Liquidatore potrà limitarsi ad un'affermazione apodittica in ordine alla congruità della richiesta rispetto alla qualità e alla quantità della prestazione resa o rimettersi alla valutazione discrezionale del Giudice delegato.

2. Istanze di liquidazione del compenso dei Legali della procedura

Con specifico riferimento alle istanze di liquidazione dei compensi dei Legali della procedura, si precisa, oltre ai criteri di massima sopra indicati, che sarà necessario specificare anche se l'importo richiesto è conforme in tutto o in parte all'eventuale liquidazione avvenuta in sede giudiziale, allegando in tal caso il provvedimento decisorio, e se è stato già ottenuto un rimborso delle spese dalla controparte soccombente.

3. Istanze di liquidazione del compenso dei Periti

Con riferimento alle istanze di liquidazione dei Periti, ad integrazione delle sovraesposte indicazioni, valga quanto segue.

Salve imprevedibili peculiarità del caso concreto, l'incarico dovrà ritenersi conferito con espressa o implicita accettazione da parte del Perito dell'applicazione, al momento della liquidazione, di un compenso calcolato sulla base delle tariffe professionali, parametrato al minor valore tra quello di stima del bene ed il prezzo realizzato in sede di vendita.

La proposta di compenso del Professionista dovrà fare riferimento alle specifiche voci contenute nelle tabelle di cui al D.M. 30 maggio 2002, allegato al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con applicazione solo residuale della tariffa a vacanza (art. 1 del predetto decreto).

In ordine alla richiesta di rimborso delle spese, la Sezione non ritiene sussistenti i presupposti per accordare la liquidazione di rimborsi forfettari, in analogia a quanto consentito ad altre categorie professionali, atteso, da un lato, il carattere pacificamente eccezionale della specifica norma tariffaria, e, dall'altro, che il perito designato dal Curatore o dal Liquidatore Giudiziale non può qualificarsi ausiliario del Giudice al pari del CTU o del Perito designato nei procedimenti di esecuzione forzata individuale.

Il rimborso delle spese vive potrà essere accordato solamente dietro puntuale allegazione di documentazione comprovante l'effettività degli esborsi, fermo il contenimento del rimborso stesso secondo un criterio di stretta necessità.

Le attività meramente propedeutiche e/o adempitive del procedimento di vendita competitiva (ad es. annotazioni, trascrizioni, cancellazioni di formalità, ecc.), pur potendo essere delegate dal Curatore o dal Liquidatore Giudiziale a Professionista di sua fiducia, graveranno sul predetto ai sensi dell'art. 32, comma 2, L.F., in quanto inerenti all'attività propria dell'ufficio.

4. Istanza di liquidazione del compenso del Consulente del Lavoro

Al riguardo si richiede che l'istanza di liquidazione del compenso del consulente del lavoro sia corredata da prospetto/i specificamente indicante il compenso liquidabile secondo la tariffa professionale, secondo la circolare della Dott.ssa Dominici del 29 maggio 2014 ovvero secondo il diverso preventivo negoziato con il Curatore in deroga alle tariffe.

5 Istanze di liquidazione del compenso ai Coadiutori del Curatore

Con riferimento, in generale, alle attività di consulenza (ad es. consulente del lavoro, fiscale, tributario), ferme le prescrizioni di cui sopra, va affermato che, allorquando l'oggetto dell'incarico rientri tra le attribuzioni proprie del Curatore (ad es. assistenza nell'esame delle domande di insinuazione al passivo e nella predisposizione dei piani di riparto e della dichiarazione fiscale), essa è qualificabile come conferita ad un coadiutore del Curatore ex art. 32, comma 2, con la conseguenza che dell'importo liquidato dovrà tenersi conto in sede di liquidazione del compenso finale del Curatore.

Al riguardo pare opportuno precisare che il "tener conto" in sede di liquidazione non comporta di per sé la decurtazione netta di quanto liquidato in favore del coadiutore a detrimento del compenso riconosciuto al Curatore, ove i compensi liquidati in favore dei coadiutori nel loro complesso, unitamente a quello liquidato al Curatore, non superino il massimo liquidabile a tariffa, tanto sul passivo che sull'attivo, in favore del Curatore medesimo.

Nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dei compensi liquidati ai coadiutori e al Curatore superi il massimo liquidabile a tariffa del Curatore, non per questo si procederà automaticamente ad una decurtazione del suo compenso, dovendosi valutare caso per caso l'efficienza e l'efficacia dell'attività della Curatela, anche avuto riguardo all'entità complessiva dei costi professionali sostenuti, con riguardo all'opera di tutti i professionisti e soggetti terzi a vario titolo officiati dalla Curatela stessa.

A tale scopo si rende necessario che il Curatore nell'istanza di liquidazione del compenso dia atto di tutti i compensi liquidati a favore di qualsiasi professionista o soggetto terzo nel corso della procedura.

In sintesi, il Curatore nell'istanza di liquidazione del compenso finale, ferme le prescritte indicazioni per la compilazione dell'istanza telematica, dovrà indicare:


- o l'attivo realizzato;*
- o il passivo accertato;*
- o gli eventuali acconti corrisposti al Curatore;*
- o i compensi liquidati ai professionisti incaricati ex art. 32, comma 1 e 2 L.F.;*
- o i compensi liquidati a tutti gli altri professionisti e/o soggetti terzi incaricati nell'ambito della procedura;*
- o le spese vive di cui è stato o viene chiesto il rimborso, con separata allegazione dei documenti giustificativi.*

Si invitano i signori professionisti ad attenersi alle prescrizioni che precedono, divenute indeclinabili tanto alla luce delle oramai consolidate prassi adottate in materia dalle principali sezioni fallimentari del nostro Paese, sia alla luce di quei principi di trasparenza ed economicità nella gestione delle Procedure concorsuali che costituiscono espressi precetti normativi della Legge delega n.155/2017 come pure del Codice della Crisi e dell'Insolvenza appena pubblicato.

Torino, li 15 febbraio 2019

Il Presidente

Dott.ssa Vittoria Nosengo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Nosengo', written over the printed name.